



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 **MOGORO** (OR)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DEL DECRETO N. 5 DEL 07-04-2022

Mogoro, lì 07-04-2022

DECRETO

N. 5 DEL 07-04-2022

Oggetto: Incarico di posizione organizzativa relativa al Servizio Finanziario e Amministrativo alla dott.ssa Silvia Coni – Istruttore Direttivo - Cat. D - Pos. economica D1, Periodo: 01.04.2022 – 31.12.2022

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni "Parte Montis" è stata costituita con deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 26.10.2007;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, "la durata minima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e comunque non può essere superiore al mandato del Presidente";

DATO ATTO che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al Presidente il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 del medesimo decreto e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che in data 21/05/2018, è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2);

EVIDENZIATO che il predetto contratto rivede integralmente l'istituto delle posizioni organizzative e riscrive i confini in cui possono muoversi gli enti locali;

DATO ATTO che l'art. 14 stabilisce che la nomina e la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative deve avvenire con criteri predeterminati dall'ente e questo vale, sia per la scelta dei soggetti, che per la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato;

EVIDENZIATO che i tempi di adeguamento alla nuova normativa contrattuale non potranno essere immediati, in quanto comportano precise relazioni sindacali; infatti, i criteri per la nomina, la revoca e per la graduazione della retribuzione sono oggetto di confronto, mentre, quelli per l'erogazione delle indennità di risultato vanno discussi sul tavolo della contrattazione integrativa;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 3, il quale stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1, dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del medesimo CCNL;

VISTO il citato art.109, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinante il conferimento delle funzioni dirigenziali, che recita testualmente: "1.Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate da regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento o, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

VISTO l'art.32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione";

CONSIDERATO che il sottoscritto Geom. GIORGIO SCANO, Sindaco del Comune di Simala, è stato nominato Presidente dell'Unione dei Comuni Parte Montis con deliberazione dell'Assemblea n. 08 del 15.12.2020;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Pompu prot. 1155 del 06.04.2022, nostro prot. n. 541 del 06.04.2022, con la quale autorizza la Dott.ssa Silvia Coni a prestare servizio all'Unione dei Comuni Parte Montis per un massimo di n.12 ore settimanali, ai sensi dell'art.1, comma 557, della L. 311/2004 e dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare, l'art.12, comma 6;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. **DI CONFERIRE**, per i motivi citati in premessa, l'incarico di responsabile del Servizio Amministrativo, Finanziario e Personale dell'Unione dei Comuni Parte Montis, alla dott.ssa Silvia Coni, dipendente del Comune di Pompu, per il periodo: 01/04/2022-31/12/2022;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio dell'Unione.
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente decreto a:
Ai Comuni aderenti all'Unione di Comuni Parte Montis
Al Servizio Finanziario per la registrazione degli impegni contabili;

Mogoro, 07/04/2022

Il Presidente dell'Unione Parte Montis
(Geom. Giorgio Scano)

